



COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di COSENZA)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc
tel. 0981 953103, fax 0981 950703

Indirizzo E-mail comune@sanlorenzodelvallo.eu

e-mail certificata (p.e.c.) sanlorenzodelvallo@asmepec.it

Sito Web: <http://www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it>

ORDINANZA N.726

del 08.10.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE **CLASSE 1° SEZ. A** SCUOLA SECONDARIA INFERIORE di 1° GRADO SITA IN VIA PIAVE—ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. n.267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 16 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Considerato che è pervenuta da parte dell'ASP medicina legale una ordinanza di quarantena per positività di un alunno/a della classe 1° sez.A della Scuola Secondaria Inferiore di 1° grado sita in Via Piave;

RITENUTO che la descritta situazione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata, atta a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la popolazione scolastica e per la collettività;

Si rende, necessario, pertanto, in via precauzionale:

- sospendere le attività scolastiche della classe 1° SEZ. A della scuola secondaria inferiore di 1° grado sita in via Piave dal 08.10.2021 al 15.10.2021;

ACCERTATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate; ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

ORDINA

- **Di Sospendere, per l'emergenza sanitaria, in via precauzionale e cautelativa, le attività scolastiche della classe 1 Sez. A della Scuola Secondaria Inferiore di 1° grado sita in Via Piave dal 08.10.2021 al 15.10.2021 compreso, per le quali è consentita la didattica a distanza;**

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Direzione Scolastica circa l'organizzazione della didattica a distanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza ha decorrenza dal 08.10.2021 al 15.10.2021 compreso, salvo eventuali successive proroghe;
- che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione in copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Presidente Regione Calabria;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
 - Polizia Municipale;
 - Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
 - Stazione Guardia di Finanza di Castrovillari.
 - Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

San Lorenzo del Vallo, lì 08.10.2021

 **IL SINDACO**
Vincenzo Rimoli